



Prot. n. 21405 del 15/11/2014
Tit. 10 Cat. 4 Cl. 4

*Medicina, 15 novembre 2014*

**ORDINANZA N. 27**

**PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL CENSIMENTO, RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AMIANTO PRESENTE IN IMMOBILI PRIVATI COLLOCATI ALL'INTERNO DEL « PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO » DEL CAPOLUOGO DI MEDICINA E DELLA FRAZIONE DI VILLAFONTANA**

**IL SINDACO**

**Premesso** che la Legge n.257 del 27 marzo 1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, i Decreti Ministeriali e le Norme Attuative Tecniche in merito, hanno di fatto vietato l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e dei prodotti contenenti amianto, in quanto lo stesso è pericoloso per la salute pubblica , in particolare se si trova in stato di degrado;

**Visto** l’art. 10 comma 1 della Legge n.257 del 27 marzo 1992, che prevede a carico delle Regioni l’adozione di piani di protezione dell’ambiente, di smaltimento e di bonifica finalizzati alla difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;

**Visto** l’art. 12 comma 5 della Legge n.257 del 27 marzo 1992, che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all’ASL di competenza la presenza di amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici è che nell’effettuare il censimento di tali presenze l’ASL si può avvalere degli Enti Locali;

**Considerato** che la “parte quarta” del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” impone, tra l’altro, agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e dei siti inquinati;

**Visto** il Decreto Ministero Sanità del 6 settembre 1994 recante “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

**Viste** le “Linee guida regionali per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e per la valutazione del rischio” predisposte dall’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna ed emesse in data 17 maggio 2002 con nota Prot.22650;

**Ritenuto** necessario:

- informare e sensibilizzare la cittadinanza sugli effetti dell'amianto presente nei manufatti in cattivo stato di conservazione;
- verificare la sussistenza di situazioni di rischio presenti sulle coperture in cemento amianto (eternit) mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal Decreto Ministero Sanità del 6 settembre 1994;
- provvedere al censimento di tutti gli immobili nei quali siano presenti manufatti, ed in particolare coperture, contenenti amianto libero o in matrice friabile;

**Considerato** che il censimento ha carattere obbligatorio per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (art.12 comma 2 del D.P.R. 8 agosto 1994);

**Ritenuto** che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte di inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto libero o in matrice friabile sono da bonificare nelle forme di Legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la Rimozione, il trasporto, lo smaltimento dei materiali e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersioni di fibre nocive per la salute pubblica;

**Dato atto** che i competenti Uffici del Comune di Medicina procedono, sia nell'ambito dell'attività istituzionale di controllo del territorio sia su segnalazioni di privati e associazioni ambientaliste, ad effettuare azioni finalizzate ad individuare i siti dove insistono materiali contenenti amianto ed all'adozione di provvedimenti conseguenti;

**Considerato** che è compito del l'Ente provvedere a salvaguardare la pubblica e privata incolumità e che la presenza di materiali deteriorati in contenenti amianto costituisce un problema igienico ambientale e un rischio per la salute pubblica non solo per chi lo detiene;

**Ritenuto** pertanto di dover verificare in via precauzionale la sussistenza di situazioni di rischio presenti sulle coperture o in altri manufatti che potrebbero essere danneggiati;

**Valutati** i carichi di lavoro a cui è sottoposto l'organico comunale ed in particolare quelli del Servizio Lavori Pubblici, a cui afferisce l'Ufficio Ambiente, dai quali risulta opportuno procedere per fasi temporali e territoriali onde evitare l'accumularsi di pratiche arretrate e creare disservizi all'utenza;

**Atteso** che il rischio maggiore possa esistere ove vi è maggior concentrazione di residenti e quindi negli agglomerati urbani del Capoluogo di Medicina e della frazione di Villa Fontana;

**Dato atto** che tali agglomerati sono definiti dal "Perimetro del territorio urbanizzato" come riportati nel Piano Strutturale Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17 aprile 2013:

- frazione di Villafontana: Tav 1 foglio 2 "progetto assetto territorio";
- capoluogo Medicina: Tav 1 foglio 3 "progetto assetto territorio";

**Dato atto** che si procederà in successive fasi, e comunque nel corso dell'anno 2015, ad estendere i contenuti della presente ordinanza a tutto il territorio Comunale residuo;

**Dato atto** che con Delibera di Giunta Comunale n.164 del 16 dicembre 2013 " Approvazione protocollo tra il Comune di Medicina, l'Ausl di Imola - Dipartimento di sanità pubblica, Hera s.p.a., per l'approvazione della procedura relativa alla rimozione controllata di ridotte quantità di cemento amianto da parte di privati cittadini nelle proprie abitazioni e successivo smaltimento" è stato avviato un

servizio, gestito da Hera s.p.a., dedicato alle famiglie che riguarda la raccolta a domicilio di ridotte quantità di cemento amianto;

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n.83 del 17 giugno 2013 “ Provvedimenti inerenti il censimento, controllo e rimozione di manufatti contenenti amianto nel territorio comunale - Approvazione protocollo tra Azienda Usl di Imola e Comune di Medicina”;

**Visto**, inoltre, il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 che stabilisce i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e s.m.i.;

**Visto**, infine, l’art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

## **ORDINA**

**a tutti i proprietari di immobili** (nel caso di condomini ai rispettivi Amministratori quali legali rappresentanti, nel caso di attività produttive ai titolari o legali rappresentanti, nel caso di altri soggetti giuridici a chi ne ha la rappresentanza legale), **nei quali siano presenti coperture in lastre di cemento amianto (eternit) o materiali prodotti o manufatti contenenti amianto** libero o in matrice friabile, e collocati all’interno del “Perimetro del territorio urbanizzato” del capoluogo di Medicina e frazione di Villafontana, come riportati nel Piano Strutturale Comunale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17 aprile 2013:

**1) di provvedere entro il termine perentorio del 15 marzo 2015** al censimento dell’immobile mediante la trasmissione al Comune di Medicina (sportello URP – Protocollo) della “**scheda di censimento immobile**” (fac-simile allegato all’ordinanza, fornito dal Comune di Medicina presso l’URP o scaricabile nel sito internet del Comune di Medicina) completa degli allegati previsti dalla stessa, in particolare:

- documentazione fotografica;
- relazione tecnica redatta secondo le “Linee guida regionali per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e per la valutazione del rischio” (Scheda 1 e Scheda 2) predisposte dall’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna ed emesse in data 17/5/2002 a firma di un tecnico abilitato **nella quale si attesti ed asseveri ai sensi dell’Art.481 del Codice Penale, la valutazione dello stato di conservazione a) discreto, b) scadente, c) pessimo;**

**2) di provvedere secondo le scadenze riportate nella Tabella 1 “Giudizio dello stato di conservazione della copertura”** delle “Linee guida regionali per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e per la valutazione del rischio” **all’attuazione delle azioni e/o interventi previsti per la specifica valutazione dello stato di conservazione risultante dalla relazione tecnica allegata alla “scheda di censimento immobile”**, comunicando al Comune, di volta in volta (fac-simile allegato all’ordinanza, fornito dal Comune di Medicina presso l’URP o scaricabile nel sito internet del Comune di Medicina) le azioni e/o interventi intrapresi o che si intendono intraprendere con relativi tempi, indicando il nome e la figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto.

## **EVIDENZIA**

Che hanno l’obbligo di ottemperare alla presente ordinanza anche:

- coloro già oggetto di precedenti procedimenti, o di provvedimenti specifici che saranno emessi anche successivamente alla presente, relativi al rischio amianto, mediante ordinanza, diffide o segnalazioni;
- coloro che, a seguito di precedente provvedimento avessero effettuato la valutazione del rischio amianto in data antecedente a 1 anno, potranno ritrasmettere la scheda debitamente compilata cui allegare copia della documentazione già prodotta (o eventualmente data e numero di protocollo di acquisizione da parte del Comune).

Che chiunque in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento amianto nel territorio comunale può presentare segnalazione scritta al Comune di Medicina.

### **DISPONE**

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.n. 267/2000, è applicabile il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

### **DISPONE ALTRESI'**

Sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento ed all'irrogazione della sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale e l'Azienda USL di Imola (Dipartimento di Sanità Pubblica), nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

### **DISPONE INFINE**

Che della presente ne sia data massima diffusione mediante affissioni sull'intero territorio comunale e che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Azienda ASL di Imola;
- ARPA di Imola;
- Stazione del Carabinieri di Medicina;
- Polizia Municipale – Sede;
- Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- Segreteria generale Comune di Medicina;
- Servizio Lavori Pubblici, U.O. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio;
- Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie;
- Associazioni di categoria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il Servizio referente del procedimento è il Servizio Lavori Pubblici - U.O. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio - Ing. Raffaele Picaro.

**IL SINDACO**

Onelio Rambaldi